

Normativa

Circolare 555358 del 25.07.2003

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Oggetto: Chiarimenti in merito al versamento del diritto annuale da parte di imprese in trasformazione di natura giuridica e di imprese con esercizio prolungato

Sono pervenuti a questo Ufficio numerosi quesiti in merito alle misure di diritto annuale che le imprese devono versare nel caso di trasformazioni di natura giuridica e nel caso in cui le società, nell'anno di costituzione, decidano di adottare un esercizio prolungato.

Nella circolare n. 3520/C del 24 luglio 2001 (pag. 5) l'Ufficio scrivente aveva già affrontato l'argomento ed aveva stabilito che le trasformazioni di natura giuridica delle imprese avvenute nel corso dell'anno 2001 erano ininfluenti per la determinazione dell'importo del diritto annuale per l'anno 2001 poiché si faceva riferimento alla situazione esistente al 1° gennaio 2001.

Appare opportuno, al momento precisare, in via generale, che tutte le trasformazioni avvenute in corso d'anno sono ininfluenti per la determinazione degli importi del diritto annuale per l'anno stesso.

In merito alla determinazione degli importi del diritto annuale per l'anno successivo alla trasformazione di natura giuridica questo Ufficio ritiene che essendo stabilito dall'articolo 3, comma 2 del decreto 23 maggio 2003 un limite massimo di incremento degli importi del diritto annuale e non potendo considerare il soggetto trasformato come un nuovo soggetto sulla base della giurisprudenza corrente, l'impresa trasformata sarà tenuta al versamento di un importo di diritto annuale non superiore all'importo versato nell'anno precedente alla trasformazione.

Ciò per effetto del regime transitorio previsto dalla attuale normativa.

Per quel che concerne le società che decidono al momento della costituzione di adottare un esercizio prolungato, l'Ufficio scrivente ritiene che al momento dell'iscrizione nel registro delle imprese, le stesse dovranno versare un diritto annuale relativo all'anno di costituzione.

Dopo la chiusura del loro primo esercizio tali società provvederanno al pagamento della misura del diritto annuale competente; nel caso in specie tale versamento avverrà circa dopo un anno e mezzo dal primo versamento, avvenuto al momento dell'iscrizione.

Quindi alla scadenza del pagamento del diritto annuale, posta tra il momento dell'iscrizione e il momento del pagamento del primo saldo delle imposte, tali società saranno tenute a versare di nuovo lo stesso importo che hanno versato al momento dell'iscrizione, salvo il conguaglio che si renderà necessario in base al fatturato maturato.

Giova fare un esempio pratico:

“Una società si iscrive al registro delle imprese a settembre 2003 e decide di adottare un esercizio prolungato fino al dicembre 2004.

Al momento dell'iscrizione tale società sarà tenuta a versare il diritto annuale in relazione alla prima fascia di fatturato (cioè € 373) a norma dell'articolo 8, comma 4 del decreto 11.05.2001, n. 359.

Alla scadenza del termine di pagamento del diritto annuale per l'anno 2004 tale società non ha ancora concluso il primo esercizio fiscale e non ha, quindi, alcuna base imponibile su cui determinare l'importo del diritto da versare.

Pertanto tale soggetto, entro il termine di pagamento del diritto, coincidente con il termine di pagamento delle imposte sui redditi, sarà tenuta a versare un importo pari a quello versato al momento dell'iscrizione, salvo il conguaglio, in sede di versamento del diritto annuale per l'anno 2005, degli eventuali maggiori importi dovuti in relazione alle fasce di fatturato.

A giugno 2005 tale società provvederà al versamento del diritto annuale per l'anno 2005, calcolato sul fatturato 2004.”

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Mario Spigarelli